

DELIBERA N. 264/12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO GLOBO S.N.C. ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO LOCALE RADIO GLOBO PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 38, COMMA 7, D.LGS. 177/05 AGGIORNATO CON D.LGS. N. 44 del 2010

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"* (di seguito *"Testo Unico"*) pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante Attuazione della direttiva 2007/65/Ce pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 61/12/DISM - PROC. 2434/MB, datato 20 giugno 2012 e notificato in data 26 giugno 2012, con il

quale è stata contestata alla società Radio Globo S.n.c avente sede legale a Roma, alla Via Farfa, 11, esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale "Radio Globo", la violazione dell'articolo 38, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, aggiornato con dlgs n. 44 del 2010, nella fascia oraria compresa tra le ore 11.00 e le ore 12.00 (percentuale affollamento 31,86%) e tra le ore 17,00 e le ore 18,00 (percentuale affollamento 34,25%) del 17 novembre 2011, in riferimento al superamento del limite del 25% per ogni ora di programmazione, come risultante dall'attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiofonica svolta dai militari della Guardia di Finanza, con nota prot. n. 0026282 pervenuta in data 29 maggio 2012;

VISTA la nota difensiva pervenuta in data 18 luglio 2012, prot. n. 0037379, con la quale la predetta Società ha fatto pervenire le proprie giustificazioni evidenziando l'erroneo conteggio da parte dell'Autorità derivante dall'inserimento anche dei *jingles* e dei promo relativi alla promozione dei programmi radiofonici della stessa emittente, che hanno determinato il superamento del limite di affollamento consentito;

RILEVATO che la parte, così come dalla stessa richiesto nel corso delle memorie difensive sopra citate, in data 12 settembre 2012 è stata ascoltata in audizione e in tale sede, oltre a richiamare integralmente le giustificazioni pervenute, ha depositato ulteriori note difensive ed è stata rimessa in termini per la produzione di memorie integrative a supporto di quanto eccepito, e all'uopo le è stata accordata una rimessione in termini al fine di produrre ulteriore documentazione a supporto;

RILEVATO che la società non si è avvalsa del beneficio della rimessione in termini e non ha prodotto documentazione integrativa;

RITENUTE inadeguate allo stato della documentazione in atti le giustificazioni prodotte in quanto a seguito di un'ulteriore verifica il margine di sfioramento individuato dalla parte supera comunque il limite previsto dal quadro normativo vigente che, nel caso di specie, comporta il rispetto del 25% per ogni ora di programmazione;

CONSIDERATO che l'articolo 38, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiornato con dlgs. n. 44 del 2010, statuisce che *"la trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente [...], il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, [...]. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva"*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Radio Globo S.n.c. esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale Radio Globo con

sede a Roma, alla Via Farfa, 11, la violazione del disposto contenuto nell'articolo 38, comma 7, d.lgs. 177 del 2005 e s.m.i. nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati nel corso della programmazione televisiva nella fascia oraria compresa rispettivamente tra le ore 11.00 e le ore 12.00 e tra le ore 17,00 e le ore 18,00 del 17 novembre 2011, oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato di aver adottato tempestivamente un idoneo comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale;

VISTO l'articolo 38, comma 7, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i. nella formulazione vigente alla data della trasmissione della programmazione televisiva contestata;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lett. a) e comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Radio Globo S.n.c. esercente l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito locale Radio Globo con sede a Roma, alla Via Farfa, 11, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, pari al minimo edittale per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38, comma 7, d.lgs. 177 del 2005 e successive modificazioni;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 264/12/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 264/12/CSP*”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria

